

**Penale Sent. Sez. 1 Num. 22307 Anno 2018**

**Presidente: SARNO GIULIO**

**Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO**

**Data Udiienza: 19/04/2018**

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

DELL'UTRI MARCELLO nato il 11/09/1941 a PALERMO

avverso l'ordinanza del 05/12/2017 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di ROMA  
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;  
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore  
generale Alfredo Pompeo Viola, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l'istanza di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, ai sensi dell'art. 147, primo comma, n. 2 cod. pen., e quella subordinata di applicazione della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., già avanzate dal detenuto Marcello Dell'Utri, ristretto in istituto in espiazione della pena di sette anni di reclusione, inflitta per concorso esterno in associazione di stampo mafioso.

Il Tribunale, dato atto che analoga istanza era già stata disattesa nel novembre 2016, con decisione che aveva passato indenne il controllo di legittimità, richiamava gli esiti della rinnovata perizia collegiale, depositata nell'ottobre 2017, da cui emergeva il complessivo quadro multipatologico del condannato. Le affezioni di maggior rilievo erano di natura cardio-circolatoria (con diagnosi di cardiopatia ischemica cronica in buon compenso, ipertensione in trattamento farmacologico, quadro stimato come sovrapponibile al progresso) e prostatica (in aggravamento, essendo stato recentemente diagnosticato, a fronte di già esistente iperplasia prostatica benigna, un adenocarcinoma acinare, intracapsulare, ben differenziato, con bassi livelli di PSA, da trattare, in seno alle varie opzione terapeutiche ed in accordo con la volontà del paziente, mediante radioterapia).

Il medesimo Tribunale, facendo anche riferimento alla propria speciale qualificazione, derivante dalla presenza nel collegio di esperti dotati di competenze mediche, dichiarava di concordare con la valutazione peritale, che indicava le patologie come fronteggiabili in costanza di detenzione, essendo la radioterapia praticabile mediante ricorso al regime di ricovero previsto dall'art. 11 Ord. pen.

Ricordate le opposte conclusioni rassegnate, in punto di compatibilità con lo stato detentivo, dai consulenti nominati tanto dal Pubblico ministero che dal condannato, ed invero emergenti altresì delle sopravvenute relazioni sanitarie dell'istituto penitenziario, il giudice di sorveglianza argomentava le ragioni che ne impedivano il recepimento.

Infine il decidente escludeva che, in rapporto alle condizioni di salute del condannato, che aveva conservato integre le capacità intellettive, e nonostante la sua età (76 anni), la pena in espiazione potesse considerarsi contraria al senso di umanità o priva di significato rieducativo.

2. Ricorre per cassazione il condannato, tramite i difensori di fiducia.

Nell'unico articolato motivo si deduce – ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. – la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

L'ordinanza impugnata, secondo il ricorrente, avrebbe sbrigativamente pretermesso le relazioni sanitarie dell'istituto carcerario, successive alla perizia, che davano atto dell'impossibilità di gestire il detenuto in sede penitenziaria. Essa avrebbe altresì valutato in modo parziale e lacunoso le consulenze di parte, inclusa quella della Procura generale presso la Corte di appello. Non vi sarebbe stato così un adeguato confronto con le risultanze mediche in atti, considerate nella loro globalità ed interezza.

La praticabilità in costanza di detenzione di terapie antitumorali così invasive sarebbe stata dichiarata con tono meramente assertivo. Dell'Utri riceverebbe una terapia farmacologica tuttora inappropriata e la radioterapia non potrebbe eseguirsi nei centri clinici dell'Amministrazione.

La pena, in queste condizioni, data anche l'età, non potrebbe sortire i previsti effetti rieducativi, e sarebbe contraria al senso di umanità.

3. Alla requisitoria presentata, nei termini di cui in epigrafe, dal Procuratore generale presso questa Corte, la difesa del condannato ha replicato nei termini con memoria confutativa.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.

2. Questa Corte, nella sentenza (Sez. 1, n. 39160 del 04/05/2017) pronunciata a definizione dell'antecedente procedimento di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena, per grave infermità fisica, promosso da Dell'Utri, aveva ricordato i principi cardine di tale istituto.

Esso si fonda, come in allora ribadito, sul principio costituzionale di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge senza distinzione di condizioni personali, su quello secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità ed, infine, su quello secondo il quale la salute è un diritto fondamentale dell'individuo. Il giudice deve valutare se le condizioni di salute del condannato, oggetto di specifico e rigoroso esame, possano essere adeguatamente assicurate all'interno dell'istituto penitenziario o, comunque, in centri clinici penitenziari e se esse siano o meno compatibili con le finalità rieducative della pena, con un trattamento rispettoso del senso di umanità, tenuto conto anche della durata del trattamento e dell'età del detenuto, a loro

volta soggette ad un'analisi comparativa con la pericolosità sociale del condannato.

Tale impostazione riflette consolidati principi, ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui deve farsi ricorso al differimento ex art. 147, primo comma, n. 2), cod. pen., anzitutto allorché la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, dovendosi in proposito operare un bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività (Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 2014, Mossuto, Rv. 258406; Sez. 1, n. 972 del 14/10/2011, dep. 2012, Farinella, Rv. 251674). Inoltre, rispetto al medesimo differimento, debbono rilevare anche patologie di entità tale da far apparire l'espiazione della pena in contrasto con il senso di umanità cui si ispira la norma contenuta nell'art. 27 Cost. (Sez. 1, n. 17947 del 30/03/2004, Vastante, Rv. 228289), dovendosi avere riguardo ad ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità da rispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria (Sez. 1, n. 22373 del 08/05/2009, Aquino, Rv. 244132). Né è dubitabile che, anche in tale evenienza, il giudice di sorveglianza competente sia chiamato ad un attento e saggio bilanciamento, idoneo a temperare nel modo migliore gli elevati valori in gioco.

L'indefettibilità di quest'ultimo, nel caso di rischio di compromissione di tali valori, e la sua centralità in seno alla valutazione rimessa al tribunale di sorveglianza, erano espressamente richiamate nella citata sentenza di legittimità n. 39160 del 2017, che valorizzava l'esigenza di ricercare un equilibrio – certo in concreto talora difficile – tra certezza della pena, da una parte, e salvaguardia del diritto alla salute e ad un'esecuzione penale rispettosa dei criteri di umanità, dall'altra, al fine di individuare la situazione cui dare la prevalenza ovvero i modi del reciproco temperamento; e chiamava il giudice a dare conto degli esiti del suo ragionamento, con motivazione compiuta, ancorché sintetica, che consentisse la verifica del processo logico-decisionale, ancorato ai concreti elementi di fatto emersi nel procedimento.

3. Ciò posto, l'ordinanza impugnata ricostruisce ed analizza indubbiamente nel dettaglio – in relazione al profilo sanitario – le patologie da cui è affetto il condannato, sulla base dell'accurato accertamento peritale svolto, né può ad essa imputarsi per questo aspetto di non essersi confrontata con i rilievi difensivi e dei consulenti di parte, nonché con le sollecitazioni della direzione sanitaria

dell'istituto in merito alle patologie stesse, cui si offrono risposte né apparenti né superficiali.

Per i rimanenti profili sopra richiamati – che pure devono concorrere a comporre il quadro valutativo – la motivazione sembra invece limitarsi a richiamare la precedente ordinanza, sul rilievo che la stessa avesse già superato lo scrutinio di legittimità.

Ma ciò non può ritenersi corretto.

E' del tutto evidente che il bilanciamento tra i delicati valori antagonisti in campo ed il giudizio di pericolosità ostativa a differenziati trattamenti devono essere necessariamente rinnovati ed attualizzati in parallelo all'evoluzione della situazione sanitaria e che di tale aspetto occorre, quindi, dare conto nel percorso motivazionale.

Nella specie – anche per escluderne la decisiva rilevanza – difetta ogni specifica valutazione con riferimento alla più grave diagnosi di natura prostatica ed all'impossibilità di eseguire presso centri clinici penitenziari la radioterapia necessaria e, conseguentemente, il percorso motivazionale omette di confrontarsi anche con le ripercussioni dell'aggravamento delle condizioni sanitarie e con l'incidenza dei quotidiani trasferimenti in ospedale rispetto ad un'esecuzione penale da mantenere nei limiti dell'umanità e della rieducazione.

4. L'ordinanza impugnata, viziata sotto l'aspetto considerato, deve essere per l'effetto annullata, con rinvio al medesimo giudice che l'ha pronunciata perché, impregiudicata ogni valutazione di merito, rinnovi con riferimento all'attualità l'esame di sua competenza.

**P.Q.M.**

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma.

Così deciso il 19/04/2018